



SENTENZA N. 300/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul **ricorso** iscritto al n. **74483** del registro di segreteria, proposto da **(omissis)**, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Iuliano Agliata, per l'ottemperanza da parte dell'INPS e dell'ASL NA2 Nord, della sentenza n. 317/2020 di questa Sezione Giurisdizionale;

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente chiedeva che l'INPS e l'ASL NA2 Nord venisse dichiarato obbligato a dare corretta esecuzione alla sentenza n. 317/2022 di questa Sezione Giurisdizionale, con la quale era stata accolta la domanda di riconoscimento del beneficio della rivalutazione ai fini pensionistici, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge 257/92 e successive modificazioni.

Si costituiva l'INPS, contestando la propria legittimazione passiva, deducendo carenza di documentazione e chiedendo il rigetto della domanda.

Il giudizio è quindi passato in decisione, previa discussione orale, in data 30/9/2025, cui è conseguito il contestuale deposito della sentenza.

Considerato in

DIRITTO

Nel caso di specie la pretesa attorea attiene alla asserita inottemperanza dell'amministrazione alla

sentenza n. 317/2020 di questa Sezione, impugnata e confermata in sede di appello con le sentenze 190/2023 e 121/2025, con la quale il giudice ha accolto l'istanza del ricorrente, volta alla rideterminazione del trattamento pensionistico del ricorrente, nei sensi di cui in sentenza.

L'INPS ha dedotto di non poter procedere alla rideterminazione della pensione, attesa la propria qualità di ordinatore secondario, in difetto della collaborazione della ASL NA2 Nord, già datore di lavoro del ricorrente, che, pur essendo stata evocata in giudizio, rivestendo la qualifica di ordinatore primario di spesa, è rimasta tuttavia contumace.

La domanda proposta in questa sede va pertanto accolta nei termini di seguito indicati.

Per assicurare l'esecuzione del *dictum giudiziale* si nomina Commissario ad acta il Dirigente p.t. del competente Ufficio della Ragioneria territoriale dello Stato.

Conseguentemente, deve essere ordinato al resistente di adottare gli atti necessari onde assicurare l'esecuzione del giudicato n. 317/2020, come confermato in appello; adempimento per il quale si concede all'Amministrazione medesima termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notificazione.

Entro il medesimo termine i provvedimenti adottati saranno notificati alla parte interessata.

Va poi nominato sin d'ora commissario ad acta il Dirigente del competente Ufficio della Ragioneria territoriale dello Stato, affinché provveda direttamente o delegando altro funzionario in via sostitutiva.

Le predette funzioni commissariali decorreranno solo nell'ipotesi di persistente inadempienza dell'Amministrazione, decorso il termine di gg. 60, di cui innanzi; in ogni caso, l'Amministrazione è tenuta a comunicare al Commissario l'adozione o meno dei provvedimenti in questione nel termine assegnatole.

Il commissario ad acta dovrà ultimare il proprio mandato entro l'ulteriore termine di gg. 60 dallo spirare del precedente termine di 60 giorni.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto:

1. ordina al resistente di adottare gli atti necessari onde assicurare l'esecuzione del giudicato n. 317/2020; adempimento per il quale si concede all'Amministrazione medesima termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notificazione
2. In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione decorso il termine anzidetto, nomina Commissario ad acta il Dirigente p.t. del competente Ufficio della Ragioneria territoriale dello Stato, affinché provveda, direttamente o delegando altro funzionario in via sostitutiva, all'esecuzione secondo quanto specificato nella parte motiva.
3. Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Napoli, all'udienza del giorno 30/9/2025, mediante deposito contestuale della sentenza.

IL GIUDICE UNICO

Dott.ssa Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

01.10.2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli